D.L. 10 gennaio 2006, n. 4: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006)

(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 – Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2006)

(Omissis)

Art. 1. - Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione [1]

- 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [2] 2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
- 3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
- a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
- b) [3]
- c) [3]
- d) [3]
- e) [3]
- 4. [4]
- 5. [4]
- 6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». [2]
- 7. [4]
- 8. [4]
- 9. [4]
- 10. [4]
- 11. [4]
- 12. [4]

- (1) Per la costituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.
- (2) Comma modificato dalla legge di conversione.
- (3) Lettera soppressa dalla legge di conversione.
- (4) Comma soppresso dalla legge di conversione.

(Omissis)